

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione Regionale Molise (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede in Via Insorti d'Ungheria, 70, Campobasso, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Maria Pollichieni nella qualità di Direttore Regionale

e

l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (di seguito denominata ASREEM), partita IVA 001546900703 con sede e domicilio fiscale in Via Ugo Petrella, n. 1, Campobasso, rappresentata dal Dott. Angelo Percopo nella qualità di Direttore Generale

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 11 aprile 2014 l'INAIL e la Regione Molise hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al

recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

L'ASReM è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3 Modalità di erogazione delle prestazioni

L'ASReM assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

L'ASReM si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel percorso riabilitativo autorizzato dall'INAIL, nel quale potranno essere ricomprese, altresì, prestazioni riabilitative rientranti nei LEA, da avviare entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del percorso riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della ASReM ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" l'ASReM non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico della Sede INAIL richiedente, con analitica indicazione delle causali. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ASReM entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul (coordinate bancarie).

L'ASReM si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dal SSN, il relativo onere rimarrà a carico della ASReM, che provvederà all'eventuale addebito alle ASL di provenienza degli assistiti.

Art.5

Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.6

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla ASReM, del requisito della regolarità contributiva.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r..

Art.7
Foro competente


Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Campobasso.

Art.8
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Campobasso, **16 APR. 2014**

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.sa Anna Maria Pollichieni



IL PRESIDENTE DELL'ASReM
Dott. Angelo Percopo

